



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED. 1/19
(proc. P.A. 70/18)

IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28 gennaio 2019, riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

Avv. Paolo Clarizia - Presidente *f.f.*

Avv. Anna Cusimano - Componente

Avv. Stefano Ciulli - Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del signor Emilio Minunzio (tessera FISE n. 004598/G/B)

PREMESSO CHE

- il presente procedimento trae origine dalla segnalazione, pervenuta in data 9/10/2018 ed aggiornata in data 11/10/2019 e 16/10/2019, a firma del Segretario Generale della FISE, con la quale si rappresentava che durante i Campionati Nazionali ASI di Salto ad Ostacoli svoltisi in data 6-7/10/2018 presso il Centro Fiere Crispino, erano state organizzate gare che non rispettavano il Regolamento Tecnico FISE; tali gare erano valutate da due istruttori FISE, i sig.ri Amos Cisi e Emilio Minunzio;
- la Procura Federale, ritenendo la sussistenza dei presupposti per procedere al deferimento del solo signor Emilio Minunzio, inviava a questo ultimo, in data 21 novembre 2018, avviso di conclusioni di indagini, con termine di giorni 7 dalla comunicazione dell'avviso stesso per presentare memorie difensive o chiedere di essere sentito;
- non essendo pervenute memorie, né richieste di audizione, nei termini assegnati, con atto del 3 gennaio 2019 la Procura Federale ha deferito innanzi a questo Tribunale il signor Emilio Minunzio, per rispondere della violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Sport Equestri (d'ora in poi, per brevità, anche R.G.), nonché dell'art. 3 e dell'art. 8 del Regolamento Tecnico dell'Attività Sportiva Agonistica Equestre, dell'art. 2 dello Statuto Federale FISE, dell'art. 2 comma 1 lett. a) nn. 1 e 3 del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1525 del 28/10/2014;
- il Presidente del Tribunale Federale ha tempestivamente fissato, per la trattazione del procedimento, l'udienza del 28 gennaio 2019, disponendone comunicazione alle parti;
- il Deferito si è costituito in giudizio con memoria datata 25/01/2019, con la quale ha eccepito preliminarmente la violazione dell'art. 64, comma 5 R.G., sia con riferimento alla decadenza dell'azione disciplinare, richiamando ed allegando parere n. 7/2018 della Sezione Consultiva del Collegio di Garanzia del CONI, sia con riferimento all'indeterminatezza del deferimento, per mancata specificazione dei fatti contestatigli; ha, altresì, eccepito, sempre in via preliminare, la violazione dell'art. 1 R.G. per la non applicabilità al caso di specie del Regolamento Tecnico dell'Attività



Federazione Italiana Sport Equestri

Sportiva Agonistica Equestre, in quanto violativo della Delibera n. 22503/2011 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; e nel merito ha contestato l'insussistenza e il travisamento dei fatti, formulando altresì richieste istruttorie;

- all'udienza del 28/1/2019 la Procura, con riferimento alle eccezioni formulate dalla Difesa del Deferito ha precisato che i termini *ex art. 64 R.G.* sono ordinatori; con riferimento ai fatti contestati ha rilevato che gli stessi sono specificati nell'atto di deferimento; e con riferimento alla Delibera del Garante che *“la stessa non dice quanto sostenuto dalla Difesa del Deferito e in ogni caso ad oggi i regolamenti applicabili prevedono quanto rilevato in sede di deferimento”*; in ultimo, che lo svolgimento dell'attività di giudice di stile in contrasto con la normativa federale, ascritto al Deferito, deve essere riferito all'intera manifestazione sportiva, e non alla sola giornata del 6 ottobre, in cui si è svolta la gara di stile. Conseguentemente la Procura ha concluso per l'applicazione della sanzione della sospensione per 6 mesi *ex art. 6 lett. e) del R.G.* e dell'ammenda di € 2.000,00, opponendosi alle richieste istruttorie;

- la Difesa si è riportata agli atti e ha precisato che con il parere n. 7/2018 il Collegio di Garanzia dello Sport ha affermato la perentorietà dei termini *ex art. 64*, con particolare riferimento a quelli preprozessuali. Nel caso di specie ha rilevato il superamento del termine per la comunicazione dell'atto di deferimento, con conseguente inefficacia dell'intero procedimento; ha rilevato, inoltre, che nell'atto di deferimento, nella parte in cui la Procura ha formulato dei rilievi al comportamento dell'incolpato, non emergevano i fatti così come indicati, concludendo per la richiesta di proscioglimento;

- il Deferito, chiedendo di essere sentito, ha precisato che era presente alla manifestazione in qualità di vice Presidente dell'ASI, e di non avere svolto l'attività di giudice di gara, dovendo piuttosto fronteggiare difficoltà organizzative determinate da condizioni meteo avverse. Ha, inoltre, precisato che le categorie di stile non sarebbero suscettibili nell'ambito agonistico ai sensi del Regolamento Tecnico, in quanto i percorsi non hanno una linea di partenza e di arrivo, non sono misurati e non vi è un tempo di esecuzione, né massimo né limite;

- il Tribunale, rigettata la richiesta di ammissione delle prove testimoniali formulata dalla Difesa del Deferito, in quanto generica (poiché priva di capitolato e dell'indicazione dei fatti in merito ai quali i testi avrebbero dovuto essere ascoltati), ed acquisita agli atti copia del programma dei Campionati Nazionali ASI di Salto ad Ostacoli svoltisi in data 6-7 ottobre 2018 presso il Centro Fiere Crispino, si è riservato in ordine alla decisione.

RILEVATO CHE

- i presupposti per l'emissione del deferimento per cui è causa vanno individuati nell'attività posta in essere dal Deferito signor Minunzio, designato quale giudice di stile nelle categorie “A fasi Equitation” dei Campionati Nazionali ASI di Salto ad Ostacoli, svoltisi in data 6-7 ottobre 2018 presso il Centro Fiere Crispino;

RITENUTO CHE



- la Difesa del signor Minunzio ha preliminarmente eccepito la decadenza dell'azione disciplinare per violazione, da parte della Procura Federale, del comma 5 dell'art. 64, R.G., nella parte in cui prevede che *“Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che lo giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito, ove non sia già stato ascoltato, o per presentare una memoria. In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una memoria sostitutiva entro i due giorni successivi. Qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle disposizioni federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al Giudice”;*
- in particolare, le difese del Deferito hanno rilevato che nell'avviso di conclusione delle indagini, comunicato in data 21 novembre 2018, era stato assegnato un termine al signor Minunzio *“di 7 giorni dalla comunicazione dell'odierno per presentare una memoria difensiva o per chieder di essere sentito, termine che veniva a spirare il 28 novembre 2018”*. Il successivo termine di trenta giorni, entro il quale la Procura Federale avrebbe dovuto esercitare l'azione disciplinare mediante il deposito dell'atto di deferimento, sarebbe pertanto scaduto il 28 dicembre 2018, mentre l'atto di deferimento è stato depositato soltanto il successivo 3 gennaio 2019;
- orbene l'art. 65 del Regolamento di Giustizia FISE stabilisce che *“Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore Federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Regolamento”*; il quinto comma dell'art. 64 prevede che la Procura Federale, quando ritenga di dover confermare l'intenzione di deferimento, provvede al deposito dell'atto di incolpazione entro trenta giorni dalla scadenza del termine a difesa fissato nell'intenzione di deferimento;
- appare indiscutibile, in punto di fatto, che il Procuratore Federale ha depositato l'atto di deferimento oltre il termine fissato;
- tuttavia, gli uffici della Federazione Italiana Sport Equestri sono rimasti chiusi, per le festività natalizie, dal 23 dicembre 2018 al 2 gennaio 2019, giusta circolare della Direzione Risorse Umane del CONI. Il detto termine, pertanto, è spirato – il 28 dicembre 2018 – quando il Procuratore Federale era oggettivamente impossibilitato a depositare il deferimento, per causa a lui non imputabile;
- conseguentemente, essendo il termine scaduto in un periodo considerato “festivo” dall'Ordinamento Federale, ai sensi dell'art. 155, comma 4, c.p.c. (*“se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”*), in uno con l'art. 2963, comma 3 c.c., di medesimo tenore, applicabili in via analogica in virtù dell'art. 21, comma 5, del Regolamento di Giustizia FISE, il deferimento risulta tempestivo, essendo stato effettuato il primo giorno non festivo successivo alla scadenza;
- del resto una diversa interpretazione sarebbe illogica e determinerebbe un'eccessiva compressione dei termini per esercitare l'azione disciplinare concessi dall'Ordinamento Sportivo alla Procura Federale;



Federazione Italiana Sport Equestri

-
- sempre in via preliminare le difese del signor Minunzio hanno eccepito l'indeterminatezza del deferimento, per mancata specificazione dei fatti contestati al Deferito;
 - l'eccezione è infondata, atteso che nell'atto di deferimento è sufficientemente indicato il comportamento ritenuto contrario alle norme federali: *“il sig. Emilio Minunzio ha giudicato categorie di 90 e 110 cm”* e sono state espressamente indicate le norme che si assumono violate;
 - le difese del Deferito hanno dedotto altresì la violazione dell'art. 1 R.G., per la non applicabilità al caso di specie del Regolamento Tecnico dell'Attività Sportiva Agonistica Equestre, regolamento ritenuto violativo della Delibera n. 22503/2011 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
 - la censura non coglie nel segno. Fermo restando che a questo Tribunale Federale in sede disciplinare non sembra attribuita la potestà di disapplicare un Regolamento Federale per violazione di una delibera dell'Antitrust, non sussiste la violazione dedotta dalle difese del Deferito;
 - come è stato già affermato con la decisione (tra le altre) n. 14/2018 sia da questo Tribunale Federale che dalla Corte d'Appello Federale, l'AGCM con la richiamata delibera ha ritenuto la Federazione legittimata a regolamentare il contesto dell'attività agonistica, anche limitando la partecipazione a tali competizioni ai propri tesserati;
 - l'Antitrust ha accettato gli impegni con i quali la Federazione proponeva di *“limit[are] l'ambito di riserva della Fise alle sole discipline equestri olimpiche e CIO/FEI svolte esclusivamente in forma agonistica ed in base a ben individuate regole di natura tecnico-sportiva”*;
 - conseguentemente, poiché la Federazione appare legittimata dallo stesso provvedimento dell'antitrust a stabilire le regole di natura tecnico-sportiva relative alla riserva federale dell'attività agonistica, non si rinviene la censurata violazione né delle norme in materia di concorrenza, né della delibera dell'AGCM;
 - né si può ritenere che in mancanza di un'apposita convenzione con l'Ente di Promozione Sportiva, il predetto Regolamento Agonistico non si applicherebbe ai sensi dell'art. 2 del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva, approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con delibera n. 1525 del 28 ottobre 2014, secondo il quale: *“Gli Enti di Promozione Sportiva promuovono e organizzano attività multidisciplinari per tutte le fasce di età e categorie sociali, secondo la seguente classificazione:*
 - a) *Motorio – Sportive*
 - 1) *a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale;*
 - 2) *attività ludico-motorie e di avviamento alla pratica sportiva;*
 - 3) *attività agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto di quanto sancito dai Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate, ai quali dovranno fare esclusivo riferimento, unitamente ai propri affiliati, per il miglior raggiungimento delle specifiche finalità previa stipula di apposite Convenzioni conformi al fac simile emanato dal CONI”*;
 - l'interpretazione formulata dalle difese del Deferito non può essere condivisa, in quanto travisa integralmente non soltanto il dettato letterale della disposizione richiamata, bensì la *ratio* dei rapporti



tra enti di promozione sportiva e federazioni. La disposizione richiamata, infatti, riconduce alla necessità di previa stipula di Convenzioni tra ente di promozione sportiva e federazione al fine di consentire alla prima l'organizzazione di attività agonistiche e non, come erroneamente affermano le difese del Deferito, per l'applicazione dei Regolamenti Tecnici Federali;

- la norma è chiara nello stabilire, da un lato, che qualsiasi attività agonistica, anche se organizzata nell'ambito degli enti di promozione sportiva, debba svolgersi nel rispetto delle norme tecniche federali e, dall'altro lato, nel prevedere che le attività agonistiche possono essere organizzate solo previa stipula delle predette convenzioni;

- del resto, anche prescindendo dal chiaro dettato letterale della disposizione, la norma alla luce della configurazione dei rapporti tra federazioni e enti di promozione sportiva non può essere interpretata diversamente che nel senso che questi ultimi sono tenuti a rispettare i principi, le regole e le competenze delle federazioni di riferimento (lo stesso art. 1 del richiamato Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva stabilisce che gli *“Enti di Promozione Sportiva (EPS) “svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e delle Discipline Sportive Associate(DSA) e nell'osservanza della normativa sportiva antidoping del CONI – NADO”*);

- nel merito, questo Tribunale condivide l'argomentazione delle difese del Deferito secondo le quali l'attività compiuta dal signor Minunzio non configurerebbe un illecito disciplinare, atteso che nelle gare *“a fasi equitation”*, giudicate dal Deferito, la classifica si determina *“in base alle penalità della prima fase e al giudizio di stile della seconda fase”* e, quindi, non è considerato il tempo dell'esecuzione;

- l'art. 3 del Regolamento Tecnico dell'Attività Agonistica Equestre impone ai tesserati il divieto di svolgere, nell'ambito di società e/o eventi organizzati da soggetti non appartenenti al sodalizio FISE, *“attività agonistica equestre, così come individuata dal presente Regolamento”*;

- l'art. 8 del medesimo Regolamento detta una precisa definizione dell'attività agonistica equestre: per il salto ad ostacoli, in particolare, si considera attività agonistica il *“percorso di un minimo di 8 ostacoli con un tempo di esecuzione e con salti di altezza superiore di 70 cm. per i cavalli e di 60 cm. per i pony”*;

- la norma, dunque, richiede tre condizioni concorrenti al fine di inquadrare l'attività equestre esercitata nell'ambito agonistico;

- dalle risultanze agli atti rileva che le competizioni nelle quali il signor Minunzio è stato designato quale giudice di stile fossero due, entrambe svoltesi nella sola giornata di sabato 6 ottobre 2018: una con altezza degli ostacoli pari a 90 cm ed una con altezza degli ostacoli pari a 110 cm, disputate su percorsi di 10 salti, senza tempo di esecuzione;

- stabilisce, infatti, il programma dei Campionati Nazionali ASI di Salto ad Ostacoli, svoltisi in data 6-7 ottobre 2018 presso il Centro Fiere Crispino, con riferimento alle categorie *“A fasi Equitation”*, che queste si svolgono *“su un unico percorso. Classifica in base alle penalità della prima fase e al giudizio di stile della seconda fase. I binomi con penalità nella prima fase devono comunque proseguire nella seconda. Le penalità applicate nella prima e nella seconda fase saranno 4 in caso di abbattimento e 5 in caso di disobbedienza e verranno detratte dal punteggio a giudizio*



Federazione Italiana Sport Equestri

(o dalla media in caso di due giudici) ottenuto nella seconda fase. Nella seconda fase sarà attribuito un voto su ogni singolo salto oltre a dei voti di insieme. Per la classifica di categoria in caso di parità di punteggio verranno considerati i migliori punti di insieme, in caso di ulteriore parità sarà favorito il cavaliere più giovane. La terza disobbedienza comporta l'eliminazione";

- stante l'assenza delle condizioni concorrenti richieste dall'art. 8 del Regolamento, ai fini della definizione di "attività agonistica equestre", l'esercizio, da parte del signor Minunzio, dell'attività di giudice di stile nelle competizioni come sopra disciplinate non può considerarsi in contrasto con la normativa federale di riferimento e, in particolare, con il divieto di cui all'art. 3 del medesimo Regolamento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 1, 64, 65 del Regolamento di Giustizia FISE, gli artt. 3 e 8 del Regolamento Tecnico dell'Attività Sportiva Agonistica Equestre, l'art. 2 dello Statuto Federale FISE, l'art. 2 comma 1 lett. a) n. 1 e 3 del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva

RIGETTA

il deferimento della Procura Federale nei confronti del signor Emilio Minunzio, come in epigrafe identificato.

Si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'ufficio del Procuratore Federale e al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 28 marzo 2019

PRESIDENTE *f.f. f.to* Avv. Paolo Clarizia

COMPONENTE: *f.to* Avv. Anna Cusimano

COMPONENTE RELATORE: *f.to* Avv. Stefano Ciulli